

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

BARI

RICORSO

per la dott.ssa **Arcangela Labianca** (C.F. LBNRNG69L41A669M),
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli **Avv.ti Filippo
Giorgio** (C.F. GRGFPP80B19A662H; Fax: 0805227239; PEC:
avv.filippogiorgio@legalmail.it) e **Rocco Antonio Pignataro**
(C.F. PGNRCN89A19F280E; PEC: roccoantoniopignataro@legalmail.it),
giusta mandato in calce alla copia conforme cartacea del presente originale
telematico, con loro elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
avv.filippogiorgio@legalmail.it;

contro

- **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente p.t. della
Giunta Regionale, con sede in Bari, L.mare N. Sauro n. 33;
- **Commissione Interministeriale Ripam**, in persona del l.r.p.t.;
- **Formez PA, Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per
l'ammodernamento della P.A.**, in persona del l.r.p.t.;

e nei confronti di

- **dott. Cleto Campanale** (C.F. CMPCLT90P30L109B), in proprio e in
qualità di candidato collocato al posto n. 93, con punti n. 25, della graduatoria
dei vincitori e idonei, profilo Gestione e Sviluppo Risorse Umane, inerente il

concorso pubblico di cui in epigrafe, pec risultante da REGINDE:
cleto.campanale@pec.it;

- **dott. Francesco Addante** (C.F. DDNFNC69E30A662Q), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 140, con punti n. 24,625, della graduatoria dei vincitori e idonei, Gestione e Sviluppo Risorse Umane, inerente il concorso pubblico di cui in epigrafe, pec risultante da REGINDE:
francesco.addante@pec.it;

per l'annullamento

- delle **graduatorie dei vincitori e idonei (atto dir. n. 974/05.10.2022)**, profilo **Gestione e Sviluppo Risorse Umane**, *in parte qua*, pubblicate sul BURP del 06.10.2022 nonché, per quanto di ragione, dell'**Avviso** sul sito istituzionale della Regione Puglia del 06.10.2022, laddove si rende nota l'approvazione delle suddette graduatorie;

- di tutti **gli atti e verbali**, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di **1,5 punti solo** ai candidati in possesso di *“laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, **ulteriore** rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso”*, nonché di quello n. 2 del 12.05.2022 contenente **la specificazione** della Commissione, statuenta che: *“saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l'ammissione al concorso”*;

- ove occorrente, del **bando di concorso pubblico**, approvato con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata (e sostituita) con det. dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), per titoli ed esami, per **l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 3 area professionale "Amministrativa" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" ambito di ruolo "Gestione e Sviluppo Risorse Umane", n. 6 posti.**, laddove (art.7, comma 4, lett. a) vengono previsti **1,5 punti** aggiuntivi **solo** per i candidati in possesso di laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, **ulteriore** rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso, indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, nonché ove interpretato nel senso di escludere tale punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea magistrale (LM), presentati ai fini della ammissione/partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto;

- **di ogni altro atto** anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l'interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede.

FATTO

1. La Regione Puglia ha indetto, previa delib. G.R. n. 2272 del 29.12.2020, sulla scorta del Piano di Fabbisogno Triennale 2020-2022 e del Piano Assunzioni 2020-2021, con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata con det.

dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), **concorso pubblico l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D, per vari profili professionali, 27 bandi tra cui, per quanto di interesse, bando n. 3 area professionale "Amministrativa" - profilo professionale "Specialista Amministrativo" ambito di ruolo "Gestione e Sviluppo Risorse Umane", n. 6 posti.**

2. La selezione *de qua* è avvenuta solo mediante lo svolgimento di una **prova selettiva scritta** (40 quesiti in 60 minuti, risposta esatta +0,75 punti, mancata risposta 0 punti, risposta errata - 0,25 punti), con l'utilizzo di strumenti informatici, e la valutazione dei **titoli**.

3. In merito ai requisiti di **ammissione al concorso**, l'art. 2 del bando ha previsto il possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici; L-16 - Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione; L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; • L-33 - Scienze economiche; L-36 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;

2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-56 - Scienze dell'Economia; LM-62 - Scienze della Politica; LM-63 - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-77 – Scienze economico-aziendali;

3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.

3. In merito ai **criteri di attribuzione** dei punteggi inerenti i titoli, il bando (art. 7) ha previsto la valutazione dei *“titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione” con attribuzione di un “valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti)”*.

Circa i **criteri di calcolo** il succitato art. 7, co. 4, lett. a) ha previsto per i **titoli di studio** fino a un massimo di punti 8 così suddivisi:

- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;

- 0,5 punti per master di I livello - 1,5 punti per master di II livello - 2 punti per diploma di specializzazione - 2,5 punti per dottorato di ricerca.

5. Al termine della prova orale, la Commissione ha stilato, per ciascuno dei profili, la relativa **graduatoria finale** di merito (qui gravata *in parte qua*) sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta e nella valutazione dei titoli (art. 8, del bando).

Si evidenzia la specificazione da parte della Commissione, in sede valutativa, al suddetto art. 7, co. 4, lett. a), che recita: “saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”.

6. L’odierna istante, laureata in Giurisprudenza con il vecchio ordinamento (DL), ha partecipato per il profilo **professionale “Specialista Amministrativo”** ambito di ruolo **“Gestione e Sviluppo Risorse Umane**, conseguendo il **punteggio** complessivo (come da graduatorie finali pubblicati sul sito il 25.03.2022) di **24,50 senza che gli venissero attribuiti 1,5** punti previsti dal succitato art. 7, comma 4, lett. a, posizionandosi **149°** in graduatoria, laddove il primo concorrente con il punteggio di 26 è posizionato al **58° posto**.

** *** ** **

I provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 E DELL’ART. 1 DPR 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. (MINISTERO DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA) 11.02.1994 E S.M.I., DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 6350 DEL 27.12.2000, DEL D.M. 22.10.2004 N. 270, NONCHÉ DEL D.I. 09.07.2009 E

**RELATIVA TABELLA. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
(ART. 2). VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. . ECCESSO DI
POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. MANIFESTA
INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E
IRRAGIONevolezza. CARENZA DI ISTRUTTORIA.
TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.**

I. L'art. 2 del bando di concorso in questione, ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, prevede l'**equivalenza** tra la laurea di vecchio ordinamento (DL), la laurea triennale (L), la laurea magistrale a ciclo unico (LM), nonché la laurea specialistica (LS).

E, difatti, la Circolare Ministeriale n. 6350 del 27.12.2000 statuisce che *“per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri (corrispondenti all'attuale area funzionale terza, ndr), nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale”*; mentre il Decreto Interministeriale 09.07.2009 - e l'allegata tabella - riporta, *“ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, l'equiparazione tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali.

L'equipollenza tra diversi titoli accademici è, peraltro, sotto riserva normativa e non tollera interpretazioni estensive o analogiche (*ex multis* cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 19.11.2019, n. 13241; Id., sez. III, 2.7.2008, n. 6364; TAR Napoli, Sez. V, 12.04.2021 n.2351).

Detta equivalenza, come specificato nella normativa surrichiamata, sussiste appunto solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della *valutazione* dei titoli allegati.

II. Pertanto, chi - come la ricorrente - ha allegato **il possesso della laurea vecchio ordinamento (DL) o della laurea magistrale (LM)**, deve necessariamente essere assegnatario - *rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L)* - di una **valutazione/punteggio ulteriore**, legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi.

L'art. 3 del D.M. 270/2004, recante *modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, statuisce difatti una precipua **distinzione qualitativa** tra il corso di laurea triennale e la laurea magistrale a ciclo unico:

- al comma 4, il corso di laurea triennale (L) viene definito come teso “*ad assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali*”;

- al comma 6, il corso di laurea magistrale ha invece “*l’obiettivo di fornire allo studente una **formazione di livello avanzato** per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici*”.

Ancora, il DM dell’11.02.1994 (*modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza*) prevede che il corso di studi, da un lato fornisce conoscenze di metodo e contenuti culturali, scientifici e professionali “*per la formazione del giurista*” (art. 6) e, dall’altro, assicura un insegnamento tale da accedere “*alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio*” (art. 8, comma 5).

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all’albo solo coloro che, “*in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata **non inferiore a quattro anni**, hanno superato l’esame di Stato...*”.

In merito alla laurea in economia, il D.Lgs n.139/2005, che regola l’Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti, stabilisce, all’art. 36, comma 3, che, ai fini dell’accesso alla professione, è richiesto il possesso delle lauree specialistiche (LS), “*ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127*” (vecchio ordinamento).

III. È pertanto palese l'illegittimità dell'art. 7, comma 4, lett. a), del bando, nella parte in cui si prevede il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti solo per i diplomi di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica ulteriori rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso (art. 7, co. 2 lett. a del bando di gara) e che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura (specificazione della Commissione), nonché della graduatoria finale nella parte in cui non sono stati attribuiti i detti punti alla ricorrente.

È di conseguenza evidente la **disparità di trattamento** rispetto a coloro i quali sono in possesso di lauree del vecchio ordinamento e magistrali, autodichiarate in sede di domanda di partecipazione.

Sul punto, il Tar Lazio, Roma (Sezione III ter, n. 12613/2021) ha ritenuto che deve ritenersi **illegittima** *"... la successiva norma posta all'art. 6 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale"*.

Il medesimo tribunale amministrativo regionale ha inoltre statuito che *"nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso,*

*rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole **disparità di trattamento** tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.*" (ex multis, Tar Lazio, sez. IV, ord, nn. 1739/2022, 1606/2022, 2820/2022, 2023/2022).

È quindi illegittima la condotta di parte resistente che ha precluso alla ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce, escludendola dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

Segnatamente, l'operato dell'ente regionale è contrario all'art. 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 97 Cost. sulla necessaria imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, e contrasta con l'art. 1 del DPR n.487/1994 che assicura, *inter alios*, l'imparzialità nella materia dei pubblici concorsi.

Sotto altro profilo, emerge il macroscopico sviamento dell'interesse pubblico e delle finalità del procedimento concorsuale oggetto del giudizio.

IV. In conclusione sul punto, il bando deve essere interpretato nel senso che ai possessori di laurea in giurisprudenza del vecchio ordinamento, quale la ricorrente, vanno attribuiti **1,5 punti** ex art. 7, comma 4, lett. a), **con conseguente attribuzione alla dott.ssa Labianca un punteggio pari a 26.**

Ai fini della **prova di resistenza**, difatti, la ricorrente si collocherebbe al **58° posto** raggiungendo, come appena detto, il punteggio di 26 (24,5 + 1,5 punti,

ex art. 7 comma 4, lett. a), in posizione dunque utile fra i **vincitori** del concorso *de quo*.

Diversamente opinando, vengono escluse dalla valutazione di merito, in maniera illogica e irragionevole, le lauree vecchio ordinamento e le lauree magistrali autodichiarate in sede di domanda di partecipazione, come se queste ultime non rappresentassero già un completamento di studi *specifico e avanzato*.

*** **

V. In via gradata, qualora si ritenesse una valenza “*in assoluto*” (anche ai fini valutativi) dell’equiparazione tra i diversi titoli prevista dall’art. 2 del bando, delle due l’una: o il punteggio aggiuntivo *de quo agitur* dovrebbe essere riconosciuto anche ai titoli DL (vecchio ordinamento) e LM (laurea magistrale); oppure non potrebbe riconoscersi per nessuno e quindi anche per chi possiede la laurea specialistica ovvero altri titoli aggiuntivi alla laurea triennale.

Nel primo caso, vista l’equiparazione di cui sopra, e atteso che il bando e la specificazione della Commissione surrichiamati attribuiscono 1,5 punti in più a chi è in possesso della laurea specialistica, non vi sarebbe ragione per non attribuire pari punteggio per i titoli in questione.

Ne consegue che dovrebbe sempre ritenersi l’illegittimità del bando laddove interpretato nel senso di attribuire l’aliquota di punteggio in questione a chi ha

conseguito la laurea specialistica (3+2), escludendo gli altri ma equiparati titoli in questione.

Nel secondo caso, sarebbe illegittima l'attribuzione 1,5 punti in più per chi ha autodichiarato la laurea specialistica (LS) e/o diplomi di laurea o lauree magistrali in aggiunta al titolo triennale.

Di conseguenza, sarebbe illegittimo l'art.7, comma 4, lett. a) del bando e la specificazione della Commissione già citati, perché condurrebbero ad una illegittima disparità di trattamento, oltre a essere in contrasto con l'equiparazione ex D.I. 09.07.2009.

*** ** ***

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., si chiede che parte resistente nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A. .

Parte ricorrente ha notificato il ricorso anche a due potenziali **controinteressati**.

Atteso, però, l'elevato numero dei soggetti coinvolti si chiede, all'uopo, di essere autorizzati alla notifica per **pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso sull'albo *online* della Regione Puglia, fine di assicurare la massima conoscenza dell'atto *de quo*.

P.Q.M.

Piaccia, all'Ill.mo Tar adito, accogliere il ricorso, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, con vittoria di spese e onorari del giudizio.

*** **

Ai fini del versamento del contributo unificato, verrà corrisposto, al momento del deposito, l'importo di € 325,00.

Bari, 02.12.2022

(avv. filippo giorgio)

(avv. rocco antonio pignataro)